

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Decreto omnibus **Le decorrenze** **dei correttivi Ires** **obbligano** **ai doppi binari**

Emanuele Reich
e Franco Vernassa

—a pag. 34

Le decorrenze dei correttivi Ires obbligano a tenere doppi binari

Contributi per spese di sviluppo tassabili non più per cassa ma in derivazione rispetto all'indicazione in bilancio
Verso Speciale Telefisco

I punti di attenzione per le imprese dopo il Dlgs Omnibus

Dalle stock option alle perdite le principali misure da monitorare
Emanuele Reich
Franco Vernassa

Parecchie attività da svolgere nel 2026 per le imprese Ires a seguito della pubblicazione del Dlgs 7 agosto 2026 n. 148, cosiddetto Omnibus, (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 agosto). Occorrerà prestare attenzione ai regimi transitori previsti e a trattare in modo corretto le medesime fattispecie a seconda che esse riguardino esercizi antecedenti alla decorrenza delle modifiche, in genere prevista per il 2026 (se solare).

La rivisitazione dovrà essere organizzata con particolare attenzione, in quanto gli interventi normativi riguardano argomenti molto eterogenei tra loro, di seguito sintetizzati.

1 Rilevanza fiscale dal 2026 della svalutazione e rivalutazione delle obbligazioni e titoli in serie o di massa, comprese le quote di Oicr, iscritte nell'attivo circolante, con il necessario coordinamento con l'articolo 2426, comma 1, n. 9 Codice civile, secondo il quale i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al minore tra

il costo di acquisto e quello di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Sul punto si ricorda anche la possibilità di non effettuare la svalutazione civilistica prevista dall'articolo 1, comma 65 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 per i soli anni 2025 e 2026 (vedasi anche il documento Interpretativo n. 12 dell'Oic). Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, è prevista l'irrelevanza fiscale delle svalutazioni sia per i soggetti Oicr sia Ias/Ifrs. Questa disciplina prevede un regime transitorio complesso per i soggetti Oicr, basato sul principio che le rivalutazioni effettuate dal 2026 in avanti sono comunque tassabili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte fino al 2025.

2 Nuovi piani di incentivazione a dipendenti o ad amministratori con pagamenti basati su azioni (stock option, stock grant e phantom stock) o regolati per cassa: in particolare bisognerà gestire la deducibilità dei costi del piano di incentivazione, distinguendone il trattamento in base all'anno in cui è stato deliberato il relativo piano, in quanto: (i) per quelli regolati per azioni, in base all'articolo 1, commi 862-863 della legge 207/2024, i piani deliberati fino al 2024 sono deducibili per competenza, e quelli deliberati a partire dal 2025 sono deducibili alla consegna dei titoli al dipendente/amministratore; mentre (ii) per quelli regolati per cassa, i piani deliberati fino al 2025 sono deducibili per competenza, e quelli deliberati a partire dal 2026 sono deducibili al momento di estinzione della relativa passività. In tutti i casi, vi sarà la connessa rilevazione del doppio binario contabile-fiscale e della relativa fiscalità differita.

3 Valutazione finanziaria e gestionale della possibilità di beneficiare

del riallineamento straordinario Ires ed Irap previsto dall'articolo 6 del Dlgs 148/2026 per eliminare una tantum le divergenze contabili-fiscali su elementi patrimoniali di operazioni pregresse al 2024 (anno solare) ancora esistenti nel 2025 (anno solare) con il metodo del c.d. "saldo globale"; potrebbe essere particolarmente favorevole la situazione in cui le differenze totali mostrano un saldo complessivo "negativo", che sarà deducibile in dieci anni; in ogni caso sarà necessario confrontare il costo dell'affrancamento (24%) con i benefici della riduzione del doppio binario.

4 Rivisitazione delle perdite fiscali riportabili in caso di trasferimento indiretto della società che le ha generate, laddove il trasferimento sia avvenuto in esercizi precedenti all'introduzione dell'interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3 del Tuir; per le operazioni di trasferimento indiretto del controllo effettuate a partire dal 2026, sarà opportuno verificare la presenza di perdite fiscali della partecipata trasferita e la loro utilizzabilità, valutando tale aspetto anche nel contratto di compravendita delle azioni o quote.

5 Per i soli soggetti Ias, per i costi di marchi d'impresa, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita, iscritti o riconosciuti ai fini fiscali (vedasi affrancamento) a



decorrere dal periodo d'imposta 2026, verificarne la deducibilità in diciottesimi solo a seguito di impairment test, e fino a sua concorrenza, con relativa rilevazione della fiscalità differita; anche in questo caso, si crea un doppio binario tra il pregresso ed i valori iscritti a partire dal 2026.

⑥ Nuovo income test da effettuare a partire dal 2026 sui ricavi delle società "assimilate alle holding industriali" che svolgono determinati tipi di attività, in genere infragruppo, rientranti tra quelli del Dm 2 aprile 2015 n. 53, quali le attività di finanziamento esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, i finanziamenti concessi da produttori di beni e servizi, o da una società del gruppo, a soggetti appartenenti alla stessa filiera produttiva, i finanziamenti concessi ai propri dipendenti e collaboratori, l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza, il rilascio di garanzie quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante, le attività di cash pooling.

⑦ Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di spese di sviluppo capitalizzate, che si qualificano quali contributi in "conto impianto", si deve considerare che con l'abrogazione dell'articolo 108,

comma 3, secondo periodo del Tuir, a partire dal 2026 essi sono tassabili non più per cassa, ma in derizzazione rispetto alla rappresentazione di bilancio. Anche in questo caso si tratterà di gestire il regime transitorio, e relativo doppio binario, per i contributi già incassati o contabilizzati prima del periodo d'imposta 2026.

⑧ Conferimenti di partecipazioni minusvalenti: occorre rivisitare i conferimenti già effettuati nel 2026, al fine di confrontare il valore di realizzo, determinato ex articolo 175, comma 1, ovvero articolo 177, comma 2, primo periodo, con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, nonché con il loro valore normale, determinato ex articolo 9, comma 4, Tuir, per calcolare la minusvalenza deducibile.

⑨ Compensazione delle perdite finali di società residenti in uno Stato Ue o See con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni (nuovo articolo 181, comma 1-bis, del Tuir): diventa interessante la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare, a seguito di fusione, le perdite fiscali "finali" di società appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana sulla base di alcuni specifici parametri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nove dossier da verificare. La rivisitazione dovrà essere gestita con cura